

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COLLEGGNESE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data, 08 febbraio 2005
Relazione n° M2.02.REL.02/16344

VIA CUORGNE', 21 - 10156 TORINO (ITALY) - Tel. (011) 22.22.225 - Fax (011) 22.22.226 - REGISTRO IMPRESE 447/1978 TORINO - P. IVA N. 01449620010 - CAP. SOC. E. 600.000.000
sito internet: www.modulo-uno-group.it e-mail: info@modulouno.it

LABORATORIO ACCREDITATO - SINAL N° 0085 - CENTRO DI TARATURA SIT N° 62 - ORGANISMO COMPETENTE EMC
LABORATORIO RICONOSCIUTO ALTAMENTE QUALIFICATO CON D.M. 9 OTTOBRE 1985 E AUTORIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/92

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art.1 Finalità, obiettivi e criteri
- Art.2 Definizioni

TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

- Art. 3 Adozione della Classificazione acustica comunale
- Art. 4 Aggiornamento della Classificazione acustica
- Art.5 Zone acustiche
- Art.6 Aree destinate a manifestazioni temporanee
- Art.7 Zone di particolare interesse e tutela

TITOLO III TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

- Art.8 Piani Urbanistici
- Art. 9 Nuovi insediamenti ed infrastrutture
- Art.10 Variazioni su insediamenti ed infrastrutture esistenti
- Art.11 Zone Urbane di Trasformazione ed Aree da trasformare per servizi

TITOLO IV PIANI DI RISANAMENTO DI INIZIATIVA COMUNALE

- Art.12 Progettazione ed adozione
- Art.13 Verifica e collaudo
- Art.14 Revisione

TITOLO V NORME TRANSITORIE

- Art.15 Norme transitorie

ALLEGATI

Allegato 1

Elementi di raccordo tra il Piano Urbano del traffico e la Classificazione acustica comunale.

Allegato 2

Modulistica per la variazione localizzata della Classificazione acustica comunale.

Allegato 3

Aree destinate a manifestazioni temporanee.

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1 Finalità, obiettivi e criteri

1. Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della classificazione acustica comunale integrano la cartografia, fornendo indicazioni sulle metodologie di studio e redazionali applicate per la prima emissione, sugli obiettivi di breve, medio e lungo periodo perseguiti dalla Città e analizzando particolarmente gli argomenti legati a problematiche acustiche relative ad aree che sono passibili di modifiche, conseguentemente a variazioni urbanistiche o di destinazioni d'uso reali e coerentemente alle eventuali revisioni della classificazione stessa. Le N.T.A. contengono pertanto la "attuazione dinamica" delle disposizioni regolamentari della Città di Collegno.
2. Per una migliore comprensione delle strategie ambientali definite dalla Città, anche in riferimento alla "Agenda XXI" ed al "Quinto Programma di Azione della Unione Europea per l'Ambiente" vengono precisati le seguenti finalità ed i seguenti obiettivi acustici:
 - 2.1 nel breve periodo, ogni area omogenea della città è dotata di un proprio obiettivo acustico, coerente con l'assetto urbanistico e le destinazioni d'uso, cui devono attenersi le immissioni di tutte le sorgenti sonore fisse; inoltre, ogni strada del territorio comunale è dotata di limiti delle immissioni per le sorgenti sonore riconducibili al traffico veicolare (tali limiti sono riportati in allegato 1); sono ammesse aree limitrofe i cui obiettivi si discostano di oltre 5 dB(A); sono ammesse microaree.
 - 2.2 nel medio periodo
 - a) nelle aree che non presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d'uso reali o di piano, compreso il traffico veicolare, e che non sono oggetto di trasformazione, la definizione degli obiettivi acustici di medio periodo è affidata direttamente alla zonizzazione acustica, al fine di pervenire al progressivo miglioramento del clima acustico;
 - b) nelle aree che presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d'uso reali o di piano e nelle aree oggetto di trasformazione territoriale prevista in strumenti urbanistici, l'adozione di uno specifico piano consente la migliore definizione degli obiettivi acustici di medio e lungo periodo.
 - 2.3 nel lungo periodo
 - a) il miglioramento del clima acustico costituisce un obiettivo di carattere generale, che deve essere perseguito anche attraverso le trasformazioni del territorio e le altre azioni di tutela preventiva; pertanto, all'interno di ogni pianificazione urbana, deve essere prevista l'adozione di un "piano acustico";
 - b) gli obiettivi di cui alla lettera a) precedente devono in particolare perseguire i seguenti traguardi, definiti dal 5° Programma di Azione della Unione Europea:
 - b.1. deve essere evitata l'esposizione notturna a livelli superiori a 65 dB(A),
 - b.2. non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra 55 e 65 dB(A) (IV e V classe di cui al successivo art.2, comma 2),
 - b.3 non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra 50 e 55 dB(A) (III e IV classe di cui al successivo art.2, comma 2),
 - b.4 il livello di rumore diurno nelle aree esterne alle scuole non deve superare i 55 dB(A) (II e III classe di cui al successivo art.2, comma 2),
 - b.5 il livello di rumore diurno nelle aree esterne ai fabbricati residenziali non deve, per quanto possibile, essere superiore a 55 dB(A) (II e III classe di cui al successivo art.2, comma 2).
4. Per la definizione degli obiettivi acustici di breve periodo, a completamento dei criteri adottati per l'elaborazione della zonizzazione acustica, si sono effettuati i seguenti controlli di coerenza:
 - con la pianificazione regionale e provinciale,
 - con il Piano Urbano del Traffico;
 - con i piani e progetti di Parchi ed Aree Verdi;

- con la legislazione regionale e le Linee Guida dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente, con particolare riferimento alle dimensioni minime cartografiche, al trattamento delle aree verdi, delle scuole ed edifici di culto, alla progressione dei limiti di 5 in 5 decibel.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

1. Classe acustica

Secondo le indicazioni della legge 447/95 e del dPCM 14/11/97 tutto il territorio nazionale viene suddiviso, tramite la procedura di classificazione acustica, in parti o zone, appartenenti ad una delle seguenti classi, caratterizzate da specifici valori di qualità acustica:

CLASSI ACUSTICHE E VALORI DI QUALITA’

Classe	DESCRIZIONE	Valori di qualità acustica	
		giorno	notte
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc	47	37
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali	52	42
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	57	47
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie	62	52
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

2. Zona acustica

Parte del territorio comunale, identificata da una poligonale chiusa, avente stesso valore di qualità acustica.

3. Obiettivo acustico di breve, medio, lungo periodo

Gli obiettivi acustici cui tende l’azione amministrativa sono i valori di qualità, così come descritti dalla legge 447/95: livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge stessa.

4. Clima acustico

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

5. Valori di qualità e valori limite di immissione, emissione, attenzione

5.1 I valori di qualità sono gli obiettivi acustici fissati per una zona nel breve, medio e lungo periodo mediante la classificazione acustica del territorio comunale; valgono in generale gli obiettivi indicati all'articolo 1 comma 3.

5.2 I limiti di immissione sono i valori di pressione sonora che non devono essere superati in un punto recettore, per effetto dell'insieme delle sorgenti sonore percepibili in tale punto, durante i due periodi di riferimento diurno e notturno.

I limiti di emissione sono i valori massimi della rumorosità prodotta da una specifica sorgente, verificati negli spazi utilizzati da persone e comunità, durante i due periodi di riferimento diurno e notturno.

I valori di attenzione sono livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio, rendendo obbligatoria l'adozione di piani di risanamento acustico comunale, coordinati con il piano urbano del traffico.

5.3 Valori di qualità, limiti di immissione, emissione, attenzione, sono tra loro correlati come indicato nella seguente tabella:

VALORI DI QUALITÀ, IMMISSIONE, EMISSIONE, ATTENZIONE

Classe	Periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22)				Periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6)			
	Qualità	immissione	emissione	attenzione (*)	qualità	immissione	emissione	attenzione (*)
I	47	50	45	60; 50	37	40	35	45; 40
II	52	55	50	65; 55	42	45	40	50; 45
III	57	60	55	70; 60	47	50	45	55; 50
IV	62	65	60	75; 62	52	55	50	60; 55
V	67	70	65	80; 70	57	60	55	65; 60
VI	70	70	65	80; 70	70	70	65	75; 70

(*) il primo valore si riferisce ad un'ora; il secondo si riferisce all'intero periodo di riferimento diurno o notturno.

6. Esposizione al rumore notturna

Presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario notturno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 22.00 e le 6.00.

7. Esposizione al rumore diurna

Presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario diurno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 6.00 e le 22.00.

8. Relazione biennale sullo stato acustico del Comune

Relazione prevista dalla legge 447/95, all'art. 7, comma 5; costituisce documento di registrazione delle azioni di monitoraggio ed eventuale adeguamento della classificazione acustica.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE E ACUSTICA COMUNALE

Art. 3 Adozione della classificazione acustica comunale

1. La classificazione acustica, comprensiva di cartografia e "Norme di Attuazione", vengono presentati per l'adozione all'esame del Consiglio Comunale.

2. Si applica la procedura prevista dall'art.7 della legge Regione Piemonte n° 52, 20 ottobre 2000, sia per la prima adozione, sia nei casi disciplinati dall'art. 4, comma 1.
3. Nei casi disciplinati dall'art. 4, comma 2, l'adozione avviene in via semplificata, tramite i competenti uffici comunali.

Art. 4 Aggiornamento della classificazione

1. La Città sottopone a verifica biennale il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità acustica, procedendo a fissare nuovi obiettivi di medio e lungo periodo a mano a mano che quelli di breve periodo vengono raggiunti. Tale procedura si sviluppa in genere su tutto il territorio urbano, ma può riguardare anche singole zone o sistematicamente intere classi.
2. I limiti di breve, medio e lungo periodo stabiliti dalla Classificazione acustica, per una zona specifica o parte definita di essa, possono essere messi in revisione nei seguenti casi:
 - a) motivata richiesta da parte di soggetti disturbati dalle immissioni sonore di una o più sorgenti di rumore;
 - b) motivate osservazioni degli Enti preposti al controllo e alla vigilanza, della Provincia, della Regione o di Comuni limitrofi;
 - c) pubblicazione di significativi elementi cogenti o di indirizzo nella pianificazione regionale o provinciale;
 - d) motivata richiesta formulata da soggetti esercenti macchinari, impianti od altre tipologie di sorgenti sonore.
3. In ognuno dei casi di cui al precedente comma, le richieste vengono presentate al Settore Ambiente secondo le indicazioni di cui in allegato 2 (modulo di richiesta 2A) .
4. A seguito dell'istruttoria, nel corso della quale può essere richiesto l'intervento di tecnici competenti per le misure acustiche ed altri approfondimenti, il Settore Ambiente formula una risposta scritta al titolare della richiesta secondo le indicazioni di cui in allegato 2 (modulo di risposta 2B).
5. Qualora l'esito comporti variazione dei precedenti valori di qualità, se ne darà memoria nella relazione biennale successiva.

Art.5 Zone acustiche

1. Applicando la metodologia riferita in Tav.01, mediante le verifiche descritte all'art.1, comma 4, si è individuato, per ogni parte del territorio comunale, definita da tale metodologia come area minima di classificazione, un valore di qualità acustica nel breve periodo.
2. Tali valori sono rappresentati nella Tav. 01 "Classificazione acustica comunale".
3. Nel breve periodo, ogni strada del territorio comunale è dotata di limiti delle immissioni per le sorgenti sonore riconducibili al traffico veicolare: "Limiti di immissione sonora della viabilità interna".
4. Nel breve periodo sono ammesse aree limitrofe, i cui obiettivi si discostano di oltre 5 dB(A); sono altresì ammesse microaree.
5. Nel medio periodo viene adottato per ogni zona un obiettivo acustico che integra le disposizioni dei precedenti punti 2) e 3).
6. A seguito dell'adozione, la classificazione acustica, assume effetti vincolanti definendo i valori di qualità nel breve, medio e lungo periodo in ogni zona del territorio comunale.

7. Con riferimento all'art 2, comma 6, ad ogni valore di qualità corrispondono limiti di immissione, emissione ed attenzione.

Art.6 Aree destinate a manifestazioni temporanee

1. Con riferimento alla disciplina dell'art. 6 comma 1 lettera c) della legge regionale 52/2000, sono individuate nell'Allegato 3 le aree destinate a manifestazioni temporanee.
2. A tali aree si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Acustico della Città di Collegno di successiva emanazione.

Art. 7 Zone di particolare interesse e tutela

1. Con riferimento all'art. 8 della legge regionale 52/2000, la classificazione acustica di medio e lungo periodo può individuare aree i cui limiti di qualità sono inferiori a quelli indicati dall'art. 2, comma 2 delle presenti N.T.A..
2. Il provvedimento di adozione relativo al precedente comma 1 si avvale di relazione redatta da Tecnico Competente, avente ad oggetto misure e valutazioni di clima acustico.
3. La classificazione acustica prevede di inserire in classe I una parte del parco agronaturale della Dora, con lo scopo di valorizzare il territorio della Città di Collegno. E' comunque consentito svolgere attività agricole, utilizzando mezzi meccanici, compatibilmente con i limiti acustici prescritti dalla classe III della classificazione acustica.

TITOLO III

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 8 Piani Urbanistici

1. La classificazione acustica comunale è coerente con le indicazioni cogenti e di indirizzo contenute nei piani territoriali regionale e provinciale; in particolare e si uniforma negli obiettivi acustici alla pianificazione dei parchi regionali.
2. La classificazione acustica comunale è coerente con le indicazioni del vigente Piano Urbano del traffico, come altresì coerente con qualsiasi strumento urbanistico vigente del Comune.
3. Eventuali nuove indicazioni dei piani di cui ai commi 1 e 2 precedenti verranno recepite nelle nuove edizioni della classificazione acustica comunale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di medio e lungo periodo descritti al precedente articolo 1, comma 3, punti 3.2 e 3.3

Art. 9 Nuovi insediamenti ed infrastrutture

1. Le nuove edificazioni di insediamenti e infrastrutture sono progettate e realizzate con riferimento agli obiettivi acustici di cui all'art.1, comma 3.
2. Con riferimento agli artt 10 e 11 della legge regionale 52/2000, nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni delle sezioni 3.1 e 3.2 del Regolamento Acustico della Città di Collegno di successiva emanazione.
3. In nessun caso sono ammesse variazioni che aumentino numericamente gli esposti potenziali a rumore.
4. Variazioni negative del clima acustico previsionale sono ammesse solo in previsione della riduzione del numero dei soggetti potenzialmente esposti.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4, l'Amministrazione comunale può sottoporre ad aggiornamento la classificazione acustica.

Art. 10 Variazioni su insediamenti ed infrastrutture esistenti

1. Qualunque variazione dell'uso o delle caratteristiche costruttive di fabbricati ed infrastrutture esistenti dovrà rispettare gli obiettivi acustici di cui all'art.1, comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano, ove pertinenti, le disposizioni degli artt. 10 e 11 della legge regionale 52/2000, nonché eventuali altre disposizioni indicate nel Regolamento Acustico della Città di Collegno di successiva emanazione.

Art. 11 Zone Urbane di Trasformazione ed Aree da trasformare per servizi

1. Nella pianificazione di nuove Zone urbane di trasformazione, di nuove Aree da trasformare per servizi e di analoghe Aree di trasformazione urbana, viene elaborato un piano di risanamento acustico di iniziativa comunale, coerente con gli obiettivi di cui all'art.1, comma 3 e conforme alle disposizioni dell'art.7 della legge 447/95.
2. In nessun caso sono ammesse variazioni che aumentino numericamente gli esposti potenziali a rumore.
3. Variazioni negative del clima acustico previsionale sono ammesse solo in previsione della riduzione del numero dei soggetti potenzialmente esposti.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione comunale può sottoporre ad aggiornamento la classificazione acustica.

TITOLO IV

PIANI DI RISANAMENTO DI INIZIATIVA COMUNALE

Art. 12 Progettazione ed adozione

1. Con riferimento all'art.7 della legge 447/95 e all'art.13 della legge regionale 52/2000, il comune predisporre e adotta uno o più piani di risanamento acustico nei seguenti casi:
 - superamento dei limiti di attenzione definiti dalla classificazione acustica;
 - esistenza di aree limitrofe i cui valori di qualità differiscono di più di 5 dB;
 - raggiungimento, come obiettivo, dei valori di qualità di medio e lungo periodo.
2. Piani di risanamento acustico sono predisposti ed adottati nell'ambito della pianificazione e programmazione degli interventi di trasformazione territoriale di cui al precedente art.11.
3. Su proposta dei soggetti pubblici o privati interessati, nonché degli enti preposti alla sorveglianza e controllo, possono altresì essere adottati piani di iniziativa comunale ogni qualvolta si rendano opportune, o necessarie, misure di contenimento dell'inquinamento acustico o di conservazione della qualità acustica.
4. In conformità alla Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale (GUCE del 18/7/2002), i piani possono appartenere ad una o più delle seguenti tipologie:
 - piano di azione per un agglomerato urbano,
 - piano di azione per una strada, una ferrovia o un aeroporto,
 - insonorizzazione speciale,
 - pianificazione acustica.

5. Oltre ai contenuti minimi indicati dall'art.7, comma 2 della legge 447/95, i piani dovranno indicare gli obiettivi acustici perseguiti, i traguardi intermedi da raggiungere per conseguire tali obiettivi ed il numero di soggetti beneficiari attuali o potenziali, intesi come:
 - residenti,
 - scolari o studenti,
 - degenti,
 - altri.

Art. 13 Verifica e collaudo

1. Lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi acustici prefissati dei piani di cui all'art.12 costituisce argomento della Relazione biennale sullo stato acustico del comune, di cui all'art.2 comma 9.
2. I piani di cui all'art.12 vengono sottoposti a collaudo finale, seguendo, per quanto applicabili, le indicazioni fornite dal Regolamento Acustico della Città di successiva emanazione.
3. Eventuali adeguamenti della classificazione acustica conseguenti allo stato di attuazione dei piani di cui all'art.12 vengono adottati secondo le indicazioni dell'art.4 comma 1 delle presenti N.T.A..

Art. 14 Revisione

1. Qualora i piani di risanamento non raggiungano i traguardi previsti ai sensi dell'art.12, comma 5, il responsabile del procedimento amministrativo ed il tecnico competente estensore del piano lo sottopongono a revisione, evitando per quanto possibile ogni modifica peggiorativa degli obiettivi acustici previsti inizialmente.
2. Le azioni di revisione costituiscono argomento della Relazione biennale sullo stato acustico del comune.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 15 Norme transitorie

1. Gli obiettivi di medio periodo, conseguenti alla prima adozione della classificazione acustica comunale, vengono adottati entro un anno dai precedenti e quelli di lungo periodo entro il triennio successivo.
2. Nell'aggiornamento della classificazione acustica, conseguente al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, si terranno in considerazione gli sviluppi della normativa nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al D.M. in materia di immissioni da traffico ed alla recente pubblicazione della Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale (GUCE del 18/7/2002).
3. Preso atto del rinnovato impulso alla pianificazione acustica come elemento di miglioramento della qualità di vita dei centri urbani ed al parallelo richiamo ad un "approccio basato sulla conoscenza" contenuti nella direttiva di cui al comma 2, i piani di azione della città individuano come prioritaria la verifica degli obiettivi indicati dalla classificazione di breve, medio e lungo periodo mediante una ragionata mappatura del clima acustico.
4. Nei rapporti con i comuni limitrofi, ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge regionale 52/2000, l'amministrazione comunale perseguirà il rispetto degli obiettivi di medio e lungo periodo di cui all'art.1, comma 3.

ALLEGATO 01

**ELEMENTI DI RACCORDO TRA IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E LA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Elementi di raccordo con la Classificazione acustica

Premessa

- 1) Non si dispone ancora del regolamento nazionale per la definizione dei criteri di compatibilità acustica dei sistemi viabilità e traffico in ambiente urbano.
- 2) Le bozze disponibili introducono criteri di classificazione delle strade e di fasce di rispetto.
- 3) Il ministero competente ha confermato per iscritto che l'attribuzione dei limiti di qualità (zonizzazione) deve tenere in considerazione il traffico, come previsto dalle definizioni di zona disposte a livello nazionale con i dPCM del 1991 e del 1997.

Elementi di raccordo con la classificazione acustica

Con riferimento alla tabella A del dPCM 14/11/97 ed al parere fornito dal ministero dell'Ambiente, si riporta a titolo indicativo (tale materia sarà oggetto di un apposito Decreto attuativo della Legge quadro) una possibile associazione fra classi acustiche e tipologie di strade, qui codificate in analogia a quanto previsto dal PUT:

strade di tipo F

classe I o II, con limiti di immissione pari rispettivamente a 50 o 55 dB(A) diurni e 40 o 45 dB(A) notturni;

strade di tipo E2

classe II o III, con limiti di pari rispettivamente a 55 o 60 dB(A) diurni e 45 o 50 dB(A) notturni;

strade di tipo E1

classe III o IV, con limiti di pari rispettivamente a 60 o 65 dB(A) diurni e 50 o 55 dB(A) notturni;

strade di tipo D1

classe IV, con limiti di immissione pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni;

strade di tipo D2

classe IV, con limiti di immissione pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.

Nelle classi V e VI, e quindi nelle aree industriali o prevalentemente industriali, sono ammesse tutte le tipologie di strade.

I limiti di immissione indicati sono da intendersi validi nelle fasce di pertinenza delle strade e, dove gli spazi non lo consentano, in facciata agli edifici.

Si ricorda che per le strade di tipo A, B, C, D la fascia di pertinenza è pari a 250 m per ogni lato (100 m Fascia A + 150 m Fascia B), dal confine; per le strade di tipo E ed F la fascia di pertinenza risulta pari a 30 m per lato, dal confine.

ALLEGATO 02

**MODULISTICA PER LA VARIAZIONE LOCALIZZATA DELLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE**

2A - MODULO DI RICHIESTA

Contenuti della domanda

- generalità del richiedente e/o ragione sociale ed indicazione del legale rappresentante;
- esatta ubicazione dell'area di cui si richiede la variazione;
- motivazione della richiesta, con riferimento alle opzioni ammesse:
 - a) motivata richiesta da parte di soggetti disturbati dalle immissioni sonore di una o più sorgenti sonore,
 - b) motivate osservazioni degli Enti preposti al controllo e alla vigilanza, della Provincia, della Regione o di Comuni limitrofi,
 - c) pubblicazione di significativi elementi cogenti o di indirizzo nella pianificazione regionale o provinciale,
 - d) motivata richiesta formulata da soggetti esercenti macchinari, impianti od altre tipologie di sorgenti sonore;
- obiettivi acustici di cui si propone l'adozione.

Eventuali elaborati grafici o cartografici

Indicazione dell'area.

2B MODULO DI RISPOSTA

Contenuti della risposta

- riferimento all'area;
- riferimento alle generalità del richiedente e/o ragione sociale ed indicazione del legale rappresentante;
- contenuti della risposta: la richiesta è: ammessa/non ammessa/ammessa con modifiche;
- eventuale motivazione della risposta.

Eventuali elaborati grafici o cartografici

Indicazione dell'area.

ALLEGATO 03

AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Sono individuate, nel breve periodo, le seguenti aree destinate a manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose:

1. Parco pubblico Della Chiesa (Padiglione XIV)
2. Piazza Europa Unita
3. Via Pellico/via Risorgimento/piazza Santa Maria/c.so Francia
4. Piazza della Concordia
5. Via Pasubio/corso Montello
6. Piazza Dante Torello
7. Piazza della Repubblica/viale XXIV Maggio/via Papa Giovanni XXIII
8. Viale Martiri XXX Aprile
9. Località Savonera

Modulo Uno S.r.l.

I relatori

dott. Federico Marengo (Tecnico competente in acustica)

Città di Collegno

Settore Pianificazione Territoriale-Ambiente-Edilità

Ufficio Ambiente

Il Dirigente di Settore

arch. Lorenzo De Cristofaro

Il Responsabile del procedimento

dott. Paolo Fiordelli